

Causa C-158/24 [Rojcki]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

23 settembre 2022.

Ricorrente:

J.P.

Resistenti:

A.T.

J.B.

Skarb Państwa - Prezes Sądu Okręgowego w O.

Oggetto del procedimento principale

Quesito giuridico rimesso alla decisione del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in composizione ampliata, relativo alla questione se una richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione interrompa la prescrizione dell'azione.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Questione degli effetti giuridici di un atto che definisce la composizione di un organo giurisdizionale nel caso in cui il collegio così formato non costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi del diritto dell'Unione europea – Articolo 267 TFUE

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che un atto che ha definito la composizione dell'organo giurisdizionale, come il decreto del presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che dirige i lavori di una sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), non produce effetti giuridici, nel caso in cui la composizione dell'organo giurisdizionale così determinata non costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto dell'Unione europea, in particolare, a motivo delle seguenti circostanze:

- a) la partecipazione alla sua composizione collegiale di persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) in modo manifestamente contrario alle disposizioni del diritto nazionale relative alla nomina dei giudici, come dichiarato nelle decisioni definitive dell'organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, e ove tali persone rappresentino la maggioranza della composizione dell'organo giurisdizionale;
- b) la definizione della composizione dell'organo giurisdizionale con le modalità summenzionate da parte del presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nominato alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nelle stesse circostanze e in violazione delle norme relative alla nomina di un giudice di detto organo giurisdizionale alla carica di presidente del medesimo.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea: articolo 2, articolo 6, paragrafi 1 e 3, e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 267.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione»): articoli 10, 173, 179, 186

Ustawa o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), dell'8 dicembre 2017: articoli 11, 13a, 15, paragrafi 1 e 3, articolo 26, paragrafi 2 e 3, articolo 29 paragrafo 4, articolo 72, paragrafo 1, articolo 75, paragrafi 1, punto 5, e 1a, articolo 80, paragrafo 1

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lipca 2022 r. Regulamin Sądu Najwyższego (decreto del presidente della Repubblica di Polonia, del 14 luglio 2022, recante regolamento di procedura della Corte suprema; Dz.U. del 2022, posizione 1489): paragrafo 84

Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile; in prosieguo: il «k.p.c.»): articolo 379, punto 4

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea fatta valere

Sentenza del 5 novembre 2019, Commissione / Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C-192/18, EU:C:2019:924

Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi), C-824/18, EU:C:2021:153

Sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson / Consiglio e HG / Commissione, C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232

Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte di suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Con ordinanza del 16 ottobre 2020, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), nell'esaminare il ricorso per cassazione in una causa relativa al pagamento di somme di denaro, ha rimesso alla decisione della composizione ampliata del medesimo organo giurisdizionale il quesito giuridico vertente sulla questione, se una richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione interrompa la prescrizione dell'azione.
- 2 Il 18 agosto 2022 il presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che dirige i lavori dell'Izba Cywilna (Sezione civile; in prosieguo: la «Sezione civile») del Sąd Najwyższy, ha emesso un decreto con il quale ha designato, per l'esame di tale quesito giuridico, il seguente collegio, composto da sette giudici: ST (presidente), ZX, KJ, YS, BV, CR, Dariusz Zawistowski (relatore).
- 3 Con lettera del 5 settembre 2022 il giudice relatore ha informato il presidente della Sezione civile che non vedeva la possibilità di rimettere la causa in udienza alla data indicata nel calendario delle udienze, in quanto per l'esame del quesito era stato designato un collegio composto da persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: la «KRS»), la cui composizione era stata definita dall'ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge

che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell'8 dicembre 2017 (Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 3; in prosieguo: la «legge di modifica dell'8 dicembre 2017»). Il giudice relatore ha rilevato che, nella delibera del 23 gennaio 2020, pronunciata a Sezioni unite – Sezione civile, l'Izba Karna (Sezione penale) e l'Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) (BSA I-4110-1/20, OSNC 2020, n. 4, posizione 34; in prosieguo: la «delibera delle tre sezioni riunite del Sąd Najwyższy»), che ha forza di principio giuridico ed è vincolante per tutti i collegi del Sąd Najwyższy, è stato dichiarato che l'organo giurisdizionale in composizione formata da persone nominate a ricoprire la funzione di giudice del Sąd Najwyższy in tali circostanze costituisce un organo giurisdizionale formato illegittimamente, il che implica l'illegittimità della composizione dell'organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 379, punto 4, k.p.c. e, di conseguenza, la nullità del procedimento. Al collegio designato per la causa III CZP 43/22 sono state assegnate quattro persone nominate con tali modalità, le quali rappresentano la maggioranza della composizione del suddetto collegio.

- 4 Nella citata lettera, il giudice relatore ha fatto riferimento anche alla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), la quale conferma la posizione adottata nella delibera delle tre sezioni riunite del Sąd Najwyższy (Corte suprema).
- 5 Il giudice relatore ha espresso il parere che egli avrebbe emesso il decreto di fissazione dell'udienza per l'esame del quesito giuridico non appena per tale procedimento fosse stato designato un collegio la cui composizione non fosse contraria alle disposizioni di cui all'articolo 379, punto 4, k.p.c.
- 6 Con lettera del 16 settembre 2022 il presidente della Sezione civile ha informato il giudice relatore che, in considerazione del contenuto della sua lettera del 5 settembre 2022, ella aveva disposto che il fascicolo della causa in questione fosse sottoposto al presidente della sezione competente, unitamente alle informazioni sul rifiuto del giudice relatore di emettere il decreto di fissazione della data d'udienza. Il presidente della Sezione III, con decreto del 21 settembre 2022, ha rinviato la causa all'udienza del 19 ottobre 2022.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Il Sąd Najwyższy (Corte suprema), che ha sottoposto la questione pregiudiziale, ha rilevato che la nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy di alcune persone assegnate al collegio era avvenuta in palese violazione delle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di nomina dei giudici di detto organo giurisdizionale, con la conseguenza che quest'ultimo, composto con la partecipazione di tali persone, non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.
- 8 La sottoposizione della questione relativa all'efficacia del decreto del presidente della Sezione civile con il quale è stato designato il collegio dell'organo

giurisdizionale deriva dalla necessità di chiarire in che modo, in caso di detta irregolare definizione della composizione dell'organo giurisdizionale, debba essere garantita l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, le cui disposizioni impongono che la composizione dell'organo giurisdizionale corrisponda allo standard di un organo giurisdizionale imparziale, indipendente e precostituito per legge, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Il suddetto dubbio deriva dal fatto che il presidente della Sezione civile, che è un organo del Sąd Najwyższy (Corte suprema) competente a formare i collegi dell'organo giurisdizionale, compie gli atti ufficiali senza applicare il diritto dell'Unione, designando collegi dell'organo giurisdizionale che non soddisfano lo standard di cui all'articolo 47 della Carta. In tale contesto è altresì rilevante il fatto che anche la persona che ricopre la carica di presidente della Sezione civile è stata nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy sulla base della delibera della KRS formata in forza della legge di modifica dell'8 dicembre 2017, e che la selezione dei candidati alla carica di presidente della Sezione civile si era svolta in violazione delle norme che disciplinano la procedura in tale materia.

- 9 Il Sąd Najwyższy (Corte suprema) che ha presentato la presente questione pregiudiziale ritiene che il presidente di una sezione di quest'ultimo, quale organo del Sąd Najwyższy, sia tenuto, nel definire la composizione dell'organo giurisdizionale, ad applicare il diritto dell'Unione e a garantirne il rispetto, tenendo conto del principio del primato del diritto dell'Unione. Il fatto che la maggioranza dei membri del collegio dell'organo giurisdizionale sia costituita da persone nominate al Sąd Najwyższy nel 2018 rende difficile valutare se il collegio così formato costituisca un organo giurisdizionale conforme allo standard previsto dall'articolo 47 della Carta. Questo perché la suddetta circostanza impedisce, in pratica, all'organo giurisdizionale così composto di svolgere qualsiasi attività giurisdizionale che richieda la maggioranza dei voti dei membri del collegio. Tantomeno una siffatta attività può essere svolta da un organo giurisdizionale (un collegio dell'organo giurisdizionale) senza rispettare il divieto *nemo iudex in causa sua*. Di conseguenza, si pone la questione se un siffatto collegio possa adempiere in modo efficace all'obbligo che incombe a ciascun organo giurisdizionale (collegio dell'organo giurisdizionale) di esaminare d'ufficio se esso costituisca un organo giurisdizionale che soddisfa lo standard previsto dall'articolo 47 della Carta.
- 10 Il compimento delle azioni che portano all'assolvimento di tale obbligo comporta il rischio della sussistenza di una responsabilità disciplinare per i membri del collegio che, come motivo d'irregolarità della composizione del collegio, denunciino una grave violazione delle disposizioni del diritto nazionale nell'ambito delle procedure di nomina che riguardano le nomine al Sąd Najwyższy (Corte suprema) effettuate nel 2018. Le disposizioni del diritto nazionale sulla responsabilità disciplinare dei giudici del Sąd Najwyższy prevedono, in linea di principio, la sanzione della rimozione dall'incarico (destituzione dalla funzione di magistrato) per gli illeciti disciplinari che comprendono comportamenti come il «rifiuto di esercitare le funzioni giudiziarie», un'azione o un'omissione «in grado

di impedire o ostacolare il funzionamento del sistema giudiziario», nonché atti che mettano in discussione «la sussistenza del rapporto di lavoro di un giudice, l'efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia». Di conseguenza, la valutazione dell'efficacia del decreto del presidente del Sąd Najwyższy che dispone la formazione del collegio costituisce una questione che riguarda anche la tutela dell'indipendenza dei giudici che fanno parte del collegio, i quali eccepiscono l'irregolarità della composizione del collegio giudicante dell'organo giurisdizionale facendo riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure in parola.

- 11 Inoltre, il fatto stesso che il giudice debba partecipare ad un collegio dell'organo giurisdizionale che non soddisfa lo standard di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge costituisce una circostanza che pregiudica l'indipendenza di ciascun membro del collegio il quale decida di far valere tale irregolarità quale ostacolo all'esercizio delle funzioni giudicanti. La consapevolezza di un giudice che il collegio di cui fa parte non soddisfa lo standard di cui all'articolo 47 della Carta, e che quindi non garantisce alle parti il diritto ad un equo processo, può, anche nella percezione del giudice stesso, sollevare dubbi riguardo al fatto se siffatto giudice conservi l'attributo dell'indipendenza nel caso in cui continui a partecipare a tale collegio. Pertanto, è necessario prevedere una procedura che consenta di esaminare in modo accurato se un determinato collegio dell'organo giurisdizionale soddisfi lo standard stabilito dall'articolo 47 della Carta. L'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione richiamate nella questione pregiudiziale è particolarmente importante, in quanto non esiste un rimedio efficace nel diritto nazionale per un giudice che, invocando le disposizioni del diritto dell'Unione, eccepisca l'invalidità delle nomine dei membri del collegio di cui egli stesso fa parte quale ostacolo all'esercizio delle funzioni giudicanti.
- 12 I giudici che vengono assegnati al collegio insieme alle persone invalidamente nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) presentano istanze di riconsunzione di tali persone. Tuttavia, alle suddette istanze presentate nelle cause che rientrano nella competenza della Sezione civile non viene dato seguito e le stesse non vengono esaminate nel merito. Siffatta prassi priva i suddetti giudici di qualsiasi rimedio giuridico utile per avviare un procedimento avente per oggetto la valutazione della fondatezza delle loro censure.
- 13 Il Sąd Najwyższy (Corte suprema), pronunciandosi in composizione ampliata su un quesito giuridico rimesso alla sua decisione, può adottare una delibera, conferendole la forza di principio giuridico. In tal caso siffatta delibera è vincolante per tutti i collegi del Sąd Najwyższy. Di conseguenza, l'emissione di tale delibera è importante per le decisioni che il Sąd Najwyższy pronuncerà in ogni controversia individuale in cui si applicano le disposizioni interpretate dal Sąd Najwyższy. Vale la pena di ricordare che il Sąd Najwyższy si pronuncia sui ricorsi nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

- 14 Invocando una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il giudice del rinvio ricorda che l'articolo 19 TUE affida ai giudici degli Stati membri il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai soggetti dell'ordinamento in forza di detto diritto. Egli fa anche riferimento al diritto, sancito dall'articolo 47 della Carta, di ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati, a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
- 15 A tal proposito il giudice del rinvio richiama anche lo standard stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), citando la sentenza della Corte EDU del 1° dicembre 2020, causa Gudmundur Andri Astradsson c. Islanda.
- 16 Il fatto che, per effetto della composizione del collegio designato, lo svolgimento del procedimento dinanzi a tale collegio comporti la nullità del procedimento è stato confermato dalla delibera delle tre sezioni riunite del Sąd Najwyższy (Corte suprema). La citata delibera costituisce un principio giuridico ed è vincolante per tutti i collegi del Sąd Najwyższy, nonostante la sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), del 20 aprile 2020, U 2/20, OTK-A 2020, posizione 61. A tal proposito, il giudice del rinvio condivide l'argomentazione proposta, in particolare, nella motivazione della delibera del Sąd Najwyższy, adottata in un collegio di sette membri, del 22 giugno 2022 (I KZP 2/22, OSNKW 2022, n. 6, posizione 22), nella motivazione della delibera del Sąd Najwyższy, del 5 aprile 2022, III PZP 1/22 e nelle sentenze della Corte EDU, del 22 luglio 2021, n. 43447/19, Reczkowicz c. Polonia, dell'8 novembre 2021, nn. 49868/19 e 57511/19, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, e del 3 febbraio 2022, n. 1469/20, Advance Pharma Sp. z o.o. c. Polonia.
- 17 Le conseguenze dell'irregolarità della procedura in questione non sono eliminate dalla facoltà per le parti del procedimento, di avvalersi dello strumento (il cosiddetto test di imparzialità del giudice) di cui all'articolo 29, paragrafi da 4 a 25, della legge sulla Corte suprema, come modificata dalla legge del 9 giugno 2022 (Dz.U. posizione 1259). Tale norma prevede, infatti, un ulteriore rimedio giuridico, contenente restrizioni relative al termine e ai criteri di applicazione, il che non può limitare i diritti delle parti, né i poteri dell'organo giurisdizionale investito della causa e i suoi doveri in ordine alla valutazione, per decidere se la composizione dell'organo giurisdizionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 47 della Carta e all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
- 18 Il giudice del rinvio fa altresì riferimento alla prima delle questioni sollevate nella causa C-658/22, la quale riguarda direttamente lo status della composizione collegiale del Sąd Najwyższy (Corte suprema), anche se la formulazione di tale questione era collegata all'accertamento, contenuto nell'ordinanza del 2 settembre 2021, del fatto che le persone interessate dalla delibera delle tre sezioni riunite del

Sąd Najwyższy erano state nominate alla funzione di giudice di detto organo giurisdizionale in palese violazione della legge. Il giudice del rinvio condivide pienamente l'argomentazione esposta a tal riguardo nell'ordinanza di rinvio nella causa C-658/22.

- 19 Il giudice del rinvio rileva anche la violazione delle norme relative alle modalità di selezione dei candidati alla carica di presidente della Sezione civile, la quale costituisce un ulteriore elemento che, a suo avviso, può aver suscitato negli individui dubbi legittimi in merito all'indipendenza e all'imparzialità delle persone che compongono il collegio dell'organo giurisdizionale formato sulla base del decreto di quest'ultimo. Se l'irregolare composizione dell'organo giurisdizionale è definita con decreto del presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), il quale rientra anch'esso nel novero delle persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in palese violazione delle disposizioni in materia di nomina dei giudici e nelle stesse circostanze che hanno accompagnato la nomina delle persone assegnate al collegio con il suo decreto, tale azione può solo rafforzare nei soggetti dell'ordinamento il convincimento che la composizione dell'organo giurisdizionale non soddisfi lo standard di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge. Le suesposte modalità di formazione dei collegi possono generare la convinzione che si tratti di un tentativo di regolarizzare le conseguenze di una procedura di nomina viziata da irregolarità.
- 20 Ai sensi dell'articolo 15 della legge sulla Corte suprema, i candidati alla carica di presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono selezionati dall'assemblea dei giudici della sezione competente (in prosieguo: l'«assemblea»). L'assemblea è un organo del Sąd Najwyższy ed è formata da tutti i giudici che fanno parte della composizione della sezione. La selezione dei candidati alla carica di presidente del Sąd Najwyższy deve essere effettuata dall'assemblea in una composizione che è rappresentativa della composizione di una sezione del Sąd Najwyższy e richiede un'adeguata maggioranza dei voti dei membri dell'assemblea.
- 21 Il 29 giugno 2021 l'assemblea dei giudici della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema), convocata per scegliere i candidati alla carica di presidente della Sezione civile, ha adottato, a maggioranza, una risoluzione di sospensione dei lavori dell'assemblea fino alla conclusione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia nelle cause Commissione / Polonia (C- 791/19) e nelle cause pregiudiziali C- 487/19 e C- 508/19, ritenendo che il loro esito sia rilevante per lo svolgimento del procedura di selezione dei candidati. Il mandato del presidente della Sezione civile, Dariusz Zawistowski, è scaduto il 31 agosto 2021.
- 22 Il presidente della Repubblica di Polonia ha incaricato il primo presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) di dirigere la Sezione civile. Ciò ha comportato una fusione di fatto delle cariche di primo presidente del Sąd Najwyższy e di presidente della Sezione civile, non prevista dalla legge sulla Corte suprema. Il contenuto dell'articolo 11 di tale legge prevede che il primo presidente del Sąd Najwyższy ed i presidenti del Sąd Najwyższy sono organi distinti del Sąd

Najwyższy. Inoltre, la portata dei poteri riconosciuti al presidente del Sąd Najwyższy esclude il loro esercizio da parte del primo presidente di detto organo giurisdizionale. L'articolo 13a della legge sulla Corte suprema, il quale attribuisce al presidente della Repubblica di Polonia il potere di conferire la carica di [primo] presidente del Sąd Najwyższy al membro di detto organo da lui indicato, non può essere inteso nel senso che il presidente della Repubblica di Polonia, quale organo del potere esecutivo, possa scegliere una determinata persona tra i giudici del Sąd Najwyższy senza tenere conto dell'intera normativa prevista nelle leggi relative all'organizzazione istituzionale del Sąd Najwyższy. La questione dell'irregolare conferimento da parte del presidente della Repubblica di Polonia della carica di presidente della Sezione civile ad una persona precedentemente nominata alla carica di primo presidente del Sąd Najwyższy è stata rilevata durante l'assemblea del 7 settembre 2021.

- 23 Il potere del presidente della Repubblica di Polonia di conferire la carica di presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), previsto dall'articolo 13a, in combinato disposto con l'articolo 15 della legge sulla Corte suprema, costituisce una violazione del principio costituzionale della separazione e dell'indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo. Le disposizioni della Costituzione che disciplinano la portata della competenza del presidente della Repubblica di Polonia non prevedono che quest'ultimo, in quanto organo del potere esecutivo, decida autonomamente riguardo all'assegnazione a determinati giudici delle funzioni che consentano a questi ultimi di esercitare i poteri degli organi del Sąd Najwyższy. L'articolo 144, paragrafo 3, punto 23, della Costituzione prevede soltanto che il presidente della Repubblica di Polonia può nominare i presidenti del Sąd Najwyższy, il che richiede la selezione dei candidati a tale carica da parte di un organo composto da giudici (assemblea dei giudici). Solo nei casi indicati dall'articolo 144, paragrafo 3, della Costituzione, gli atti ufficiali del presidente della Repubblica di Polonia non necessitano della firma del Prezes Rady Ministrów (presidente del Consiglio dei Ministri) per la loro validità. Il conferimento da parte del presidente della Repubblica di Polonia della carica di presidente del Sąd Najwyższy non rientra nell'esercizio del potere previsto dall'articolo 144, paragrafo 3, punto 23, della Costituzione, il che rende necessaria la collaborazione tra il presidente della Repubblica di Polonia ed il presidente del Consiglio dei Ministri. Tale atto ufficiale delle più alte autorità del potere esecutivo, privo di un espresso fondamento costituzionale, non è nemmeno giustificato dalla necessità di garantire il corretto funzionamento di una sezione del Sąd Najwyższy in caso di scadenza del mandato del presidente di quest'ultimo, che dirige i lavori della sezione interessata. Infatti, le disposizioni costituzionali indicano espressamente chi, in tale ipotesi, sostituisce il presidente che dirige i lavori del Sąd Najwyższy.
- 24 Le disposizioni della Costituzione, interpretate secondo il principio della separazione dei poteri e tenendo conto della norma che prevede esplicitamente l'indipendenza del potere giudiziario (articolo 173), non consentono di sostenere che il presidente della Repubblica di Polonia, quale organo del potere esecutivo, possa, con i suoi atti ufficiali, influenzare in qualsiasi modo la procedura di

selezione dei candidati alla carica di presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Nel caso della selezione svoltasi in seno alla Sezione civile nel 2021, la decisione del presidente della Repubblica di Polonia, di affidare al primo presidente del Sąd Najwyższy l'incarico di dirigere i lavori di tale sezione, è stata emessa già nel corso della procedura di selezione dei candidati, dopo il rinvio della seduta in forza della risoluzione dell'assemblea. L'adozione di tale decisione ha avuto, in pratica, l'effetto di bloccare l'applicazione della norma contenuta nelle disposizioni costituzionali, la quale indica la persona che deve sostituire il presidente del Sąd Najwyższy nella gestione dei lavori della sezione di detta Corte dopo la scadenza del mandato di quest'ultimo. Ciò ha avuto un impatto fondamentale sullo svolgimento della procedura di selezione dei candidati alla carica di presidente della Sezione civile.

- 25 La prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), [M]M, quale persona designata dal presidente della Repubblica di Polonia per dirigere i lavori della Sezione civile (in prosieguo: la «presidente dell'assemblea»), ha convocato l'assemblea per il 7 settembre 2021 ai fini della selezione dei candidati alla carica di presidente della Sezione civile nonostante la protesta della maggioranza dei membri dell'assemblea, i quali invocavano il contenuto della risoluzione dell'assemblea del 29 giugno 2021 e la mancata conclusione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia. La presidente dell'assemblea, nella riunione del 7 settembre 2021, si è inoltre rifiutata di mettere ai voti la richiesta, formalmente presentata, di sospensione della riunione dell'assemblea. Di conseguenza, tredici giudici nominati al Sąd Najwyższy prima del 2018, che rappresentano la maggioranza dei membri dell'assemblea, si sono rifiutati di partecipare ai lavori dell'assemblea. Ciò ha comportato il mancato raggiungimento del quorum necessario. Una situazione simile si è verificata il 16 settembre 2021 e il 27 settembre 2021.
- 26 Al termine dell'assemblea del 7 settembre 2021 i giudici che avevano chiesto la sospensione della riunione hanno depositato una dichiarazione nella quale è stato, tra l'altro, evidenziato che la risoluzione dell'assemblea del 29 giugno 2021 non era stata annullata, era ancora in vigore e le ragioni della sua adozione non erano venute meno, nonché che la presidente dell'assemblea si era rifiutata, il 7 settembre 2021, di mettere ai voti la richiesta di sospensione dell'assemblea regolarmente presentata.
- 27 Per lo svolgimento dell'assemblea in data 27 settembre 2021 era sufficiente la partecipazione di 1/3 dei giudici che facevano parte della composizione della Sezione civile. La norma che disciplina tale questione è stata introdotta sulla base di un emendamento alla legge sulla Corte suprema, modificata più volte dopo la sua adozione nel 2017. La riduzione del quorum richiesto per la scelta dei candidati alla carica di presidente della Corte suprema ad 1/3 della composizione della sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema) solleva serie riserve quanto alla regolarità della selezione operata in applicazione di tale norma.

- 28 Nella riunione dell'assemblea del 27 settembre 2021 la presidente dell'assemblea si è rifiutata di mettere ai voti la richiesta di sospensione della riunione dell'assemblea fino ad almeno il 7 ottobre 2021, in vista della pronuncia, da parte della Corte di giustizia, della sentenza nella causa C-487/19, annunciata per il 6 ottobre 2021, nonché la mozione affinché venisse presentata al presidente della Repubblica di Polonia la richiesta di rimozione del primo presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) dalla funzione di persona incaricata di dirigere i lavori della Sezione civile.
- 29 Alla selezione dei candidati alla carica di presidente della Sezione civile svoltasi il 27 settembre 2021 hanno partecipato soltanto i membri dell'assemblea nominati alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sulla base della delibera della KRS la cui composizione era stata definita ai sensi della legge di modifica dell'8 dicembre 2017. Il quorum richiesto per lo svolgimento dell'assemblea in tale composizione è stato assicurato dopo che il primo presidente del Sąd Najwyższy ha trasferito alla Sezione civile due persone, precedentemente nominate alla funzione di giudice presso l'Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) (BV e ZH) nonché UC, precedentemente nominato all'Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare).
- 30 La selezione dei candidati alla carica di presidente della Sezione civile è stata effettuata contro il parere della maggioranza dei giudici appartenenti alla Sezione civile e in violazione delle norme che disciplinano il funzionamento dell'assemblea, che è un organo del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Il suesposto svolgimento dell'assemblea durante la quale sono stati scelti i candidati alla carica di presidente della Sezione civile nel 2021 evidenzia l'inosservanza delle norme relative al corretto svolgimento dell'assemblea. La violazione di queste norme ha impedito alla maggioranza dei membri aventi diritto di voto di partecipare all'assemblea e di proporre candidati alla carica di presidente della Sezione civile. Dopo la nomina, nel 2021, del presidente della Sezione civile, è stata modificata l'intera struttura preesistente della Sezione civile del Sąd Najwyższy. Tutti i precedenti presidenti delle sezioni, nominati alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy prima del 2018, sono stati rimossi dalle cariche e i loro posti di presidenti delle sezioni sono stati coperti dalle persone nominate alla funzione di membro di detta Corte sulla base della delibera della KRS, istituita in forza della legge di modifica dell'8 dicembre 2017.
- 31 Le circostanze relative alla selezione dei candidati alla carica di presidente della Sezione civile nel 2021 e la scelta di tali candidati tra le sole persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sulla base della delibera della KRS, formata ai sensi della legge di modifica, sono eventi che possono suscitare dubbi riguardo al fatto se il presidente della Sezione civile, nominato dal presidente della Repubblica di Polonia tra tali candidati, costituisca un organo del Sąd Najwyższy indipendente dal potere politico, la cui indipendenza è uno dei fattori essenziali per garantire che l'adozione dei decreti che definiscono la composizione dei collegi avvenga con modalità tali che i

collegi designati costituiscano organi giurisdizionali che soddisfino lo standard di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.

- 32 Per le ragioni suesposte il giudice del rinvio si chiede se, alla luce delle disposizioni del diritto dell'Unione citate nella questione pregiudiziale, il decreto del presidente della Sezione civile che determina la composizione dell'organo giurisdizionale in cui siedono, in maggioranza, le persone nominate alla funzione di giudice su proposta della KRS istituita dalla legge di modifica dell'8 dicembre 2017 produca effetti giuridici. La risposta a tale questione è rilevante per valutare se, stante le modalità di designazione del collegio nella presente causa, l'organo giurisdizionale così composto possa valutare in modo efficace il proprio status in termini di rispetto dello standard di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge. La designazione dei collegi ampliati (collegi composti da sette giudici del Sąd Najwyższy) secondo le modalità applicate nella presente causa è ormai una prassi costante seguita dal presidente della Sezione civile. Attualmente in tutte le cause nelle quali sono stati sollevati i quesiti giuridici che attendono di essere decisi dai collegi in composizione ampliata, i collegi sono stati designati secondo modalità analoghe a quelle applicate nella causa in esame.
- 33 Il giudice del rinvio ritiene che il presidente della Sezione civile, quale organo del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nella cui competenza prevista dalle leggi rientra la designazione dei collegi, debba emettere i relativi decreti nel rispetto del diritto dell'Unione e definire la composizione dei collegi giudicanti esclusivamente in modo tale da garantire che l'organo giurisdizionale formato da persone assegnate al collegio soddisfi lo standard di cui all'articolo 47 della Carta. L'interpretazione del diritto dell'Unione che la Corte di giustizia ha operato in relazione a tale standard è vincolante per tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione europea e non può essere ignorata nemmeno da un organo del Sąd Najwyższy, quale presidente dello stesso, in sede di adozione del decreto con il quale viene definita la composizione dell'organo giurisdizionale. Si tratta di un atto che incide direttamente sul corso del procedimento in quanto, nell'ambito dei procedimenti civili, la definizione della composizione dell'organo giurisdizionale contraria alle disposizioni di legge comporta la nullità del procedimento (articolo 379, paragrafo 4, k.p.c.). Il decreto del presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) con il quale viene designato un collegio è un atto che definisce la composizione dell'organo giurisdizionale, avente un significato analogo ad un atto ufficiale dell'organo giurisdizionale quale la decisione che dispone la ricusazione di un giudice. L'oggetto e l'obiettivo di entrambi gli atti dovrebbe essere la regolare composizione del collegio dell'organo giurisdizionale. Da questo punto di vista l'atto consistente nella definizione della composizione dell'organo giurisdizionale, data la sua forma (decreto) ed i suoi effetti processuali, non può esulare dalla valutazione dell'organo giurisdizionale, il quale ha il dovere di accertare d'ufficio se la sua composizione soddisfi lo standard di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.

- 34 A questo proposito, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798. Il giudice a quo ritiene che il giudizio espresso in tale sentenza costituisca un argomento a favore della posizione secondo cui vi sono motivi per sottoporre alla stessa valutazione i decreti emessi dagli organi di un organo giurisdizionale [presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sulla base dei quali viene formata la composizione dell'organo giurisdizionale. Tale posizione appare tanto più giustificata nel caso in cui in diritto interno non esista un rimedio adeguato, il che renda impossibile o eccessivamente difficile per un organo giurisdizionale, a causa della sua composizione, applicare in modo efficace il diritto dell'Unione relativamente al proprio dovere di accertare se esso costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, garantendo così l'applicazione prioritaria del diritto dell'Unione in tale ambito.

DOCUMENTO DI LAVORO